



REGIONE CALABRIA

REP. 1352
16-08-17

**SCHEMA DI CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA
DEL DIRETTORE GENERALE DELLE AZIENDE DEL SSR**

Premesso che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 395 del 10/08/2017 e successivo D.P.G.R. n. 83 del 11/08/2017 il Dr. Sergio Arena è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone;

RICHIAMATI:

- Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e s.m.i., recante " Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23ottobre 1992, n. 421";
- Il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 titolato "Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere", come modificato ed integrato dal D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319;
- Il D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517;
- Il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n.133, e s.m.i., recante " Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";
- La L.R. n. 11 del 19 marzo 2004;

TRA

la Regione Calabria, (in prosiegua Regione) in persona del Presidente della Giunta regionale On. Gerardo Mario Oliverio, nato a San Giovanni in Fiore (CS) il 04/01/1953 CF: 02205340793 domiciliato per gli effetti del presente contratto in Catanzaro - loc. Germaneto - Cittadella Regionale, Viale Europa.

E

il Dr. Sergio Arena (in prosiegua Direttore generale) nato a Isola Capo Rizzuto (KR), il 09/11/1954 residente in Crotone alla via Parini, n.12 CF: RNASRG54S09E339J domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone (in prosiegua Azienda),

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1. (Conferimento incarico e durata)

1. La Regione del Calabria, ai sensi degli articoli 3 e 3 bis del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dell'articolo 14 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., conferisce al Dr. Sergio Arena l'incarico di Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone per la durata di anni tre, decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
2. In caso di rinuncia anticipata all'incarico, è fatto obbligo al Direttore generale di darne preavviso al Presidente della Giunta Regionale, almeno 60 (sessanta) giorni prima, a mezzo di lettera raccomandata A.R.
3. Ove non venga rispettato il predetto termine, dal compenso dovuto viene decurtata una quota parte corrispondente ai giorni di mancato preavviso, calcolata in modo proporzionale all'ammontare che il Direttore Generale avrebbe dovuto percepire.
4. In caso di assenza o d'impedimento del Direttore Generale, che si protragga per oltre sei mesi, la Regione procede alla sua sostituzione ai sensi dell'art. 3, comma 6, d.lgs. 502/92 e s.m.i. e art. 14, comma 6 della L.R. 11/2004.

Articolo 2. (Oggetto della prestazione)

1. Il Direttore Generale si impegna ad esercitare a tempo pieno ed esclusivo a favore dell'Azienda le funzioni stabilite dal D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. e dalle leggi regionali vigenti in materia, nonché ogni altra funzione connessa all'attività di gestione disciplinata da norme di legge o di regolamento o da atti di programmazione regionale.
2. Il Direttore Generale - attraverso la gestione delle risorse organizzative, proprie dell'Azienda e di quelle messe a disposizione dalla Regione, in base agli indirizzi di programmazione emanati dalla stessa e dallo Stato - nell'espletamento del mandato, concorre alla realizzazione degli obiettivi di tutela della salute e d'assistenza sanitaria, sulla base degli atti di indirizzo e coordinamento emanati dalla Regione per il tramite del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4 della L.R. n. 11/2004.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Direttore Generale è tenuto al rispetto dei principi di legalità, efficienza, efficacia, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, nonché di corretta gestione economica delle risorse. In particolare, con la sottoscrizione del presente contratto, il Direttore Generale si obbliga a rispettare, in coerenza con le disposizioni nazionali e regionali, l'equilibrio economico-finanziario aziendale. Il suddetto obbligo è considerato obiettivo essenziale e irrinunciabile ed il suo rispetto è periodicamente verificato dalla Regione.

Articolo 3. (Obiettivi di mandato)

1. Con separato provvedimento, in applicazione dell'art. 3 *bis*, commi 5 e ss. del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., sono assegnati al Direttore Generale gli obiettivi di salute e funzionamento dei servizi, anche di natura interaziendale, il cui raggiungimento, unitamente alla verifica sui risultati aziendali conseguiti, verrà valutato nei termini e per le finalità di cui allo stesso art. 3 *bis*.

Articolo 4. (Obblighi di fedeltà ed esclusività)

1. Il Direttore Generale si impegna a svolgere la prestazione a tempo pieno e con impegno esclusivo; è preclusa la sussistenza di ogni altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo. In particolare, il Direttore Generale deve personalmente eseguire con assiduità l'incarico ricevuto, avvalendosi, sotto la propria direzione e responsabilità, della collaborazione dei direttori amministrativo e sanitario, da lui nominati, valutata l'assenza di qualsiasi situazione di conflitto d'interessi.

Articolo 5. (Obblighi di riservatezza)

1. Il Dr. Sergio Arena, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m.i., alla L.R. n. 19/2001 e s.m.i., nonché al D.Lgs. n. 196/2003, è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni e comunicazioni relative a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare danno per l'Azienda e per la Regione, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

Articolo 6. (Obblighi di informazione)

1. Il Direttore Generale assume tutti gli obblighi d'informazione posti a carico dell'Azienda dalla normativa vigente e dagli atti nazionali o regionali e s'impegna a fornire alle Istituzioni competenti, entro i termini tassativamente previsti, tutti i dati e le notizie richieste.

Articolo 7. (Obblighi in materia di razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria)

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. n. 347/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 405/2001, e modificato dall'art. 3, comma 168, della legge n. 350/2003, il Direttore Generale è tenuto all'attuazione, nell'acquisto di beni e servizi, dei principi di cui all'art. 26 della legge n. 488/1999, nonché all'utilizzo degli altri strumenti di contenimento della spesa sanitaria approvati dal CIPE, su parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

Trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 548 e seguenti L. n. 208 del 28 dicembre 2015.

2. Il rispetto della predetta normativa costituisce un adempimento oggetto del monitoraggio annuale quale attualmente posto in essere dal "Tavolo per la verifica degli adempimenti regionali", istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, (MEF) ai fini dell'accesso alla quota del finanziamento del SSN secondo il cosiddetto "sistema premiale" che, in sanità, consiste nel subordinare l'erogazione alle regioni di una parte del finanziamento del SSN, detta "quota premiale", al rispetto di alcuni adempimenti verificati, per l'appunto, annualmente.
3. Per quanto attiene la razionalizzazione e la riduzione della spesa sanitaria, il direttore generale è altresì tenuto all'osservanza delle prescrizioni, di cui all'art. 15, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, e s.m.i., nonché dell'Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano del 2 luglio 2015 concernente l'individuazione di misure di razionalizzazione e di efficientamento della spesa del Servizio Sanitario Nazionale di cui alla lettera E dell'intesa n. 37/CSR sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 26 febbraio 2015, oltre a tutte le disposizioni nazionali e regionali in materia di acquisto di beni e servizi.
4. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti costituisce grave motivo valutabile ai fini della risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 14 della L.R. 11/2004 e s.m.i.

Articolo 8. (Corrispettivo)

1. Il corrispettivo per l'esercizio delle funzioni di Direttore generale, al lordo di oneri e ritenute di legge, è determinato, per l'intera durata dell'incarico, in € 123.949,65 (centoventitremilano-vecentoquarantanove/65) annui. Il compenso stabilito viene corrisposto in dodici quote mensili, autonome e posticipate, di pari ammontare.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1, fatte salve eventuali successive determinazioni, è definito in attuazione delle prescrizioni all'art. 65 della L.R. 19/2009;
3. Il trattamento economico così determinato ha carattere di onnicomprensività, ed in particolare, è compensativo anche di tutte le spese che il Direttore generale sosterrà per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni. Con la sottoscrizione del contratto il Direttore generale accetta il corrispettivo e riconosce al predetto effetti pienamente remunerativi delle prestazioni da lui rese.
4. Per lo svolgimento delle attività inerenti le funzioni, spetta al Direttore generale il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti generali dello Stato di prima fascia.
5. Il corrispettivo di cui al comma 1 è integrato, fino ad un importo massimo di euro 5.164,57 (cinquemilacentosessantaquattro/57), quale contributo per la documentata partecipazione a corsi di formazione manageriale e/o ad iniziative di studio ed aggiornamento promosse dalla Regione ed a quelle cui il direttore partecipi per esigenze connesse al proprio ufficio riservandosi la Regione di richiedere, annualmente, la relazione sullo sviluppo del percorso formativo.
6. La somma di cui sopra, a carico dell'Azienda, deve intendersi come limite annuo di spesa, anche con riferimento ad iniziative formative che si sviluppino su più annualità. Il contributo, qualora non usufruito nell'anno, ovvero negli anni precedenti, non può essere cumulato con quelli spettanti per le annualità successive, potendosi, al più, frazionare il rimborso annualmente spettante nei confronti di singole iniziative formative distribuite su più annualità, nell'ambito di un percorso formativo unitario. Resta fermo, in tale ultima ipotesi, l'ammontare massimo del contributo riconoscibile per ciascuna annualità.

Articolo 9. (Integrazione al trattamento economico)

1. La Regione Calabria stabilisce annualmente gli obiettivi aziendali e/o interaziendali di salute e assistenziali, il cui raggiungimento denoti significativi risultati di miglioramento gestionale.
2. Il raggiungimento complessivo dei risultati di gestione attesi e la realizzazione degli obiettivi assegnati al Direttore generale (accertati dalla Regione anche mediante l'applicazione di appositi indicatori) nonché il rispetto dei vincoli di bilancio, potranno determinare, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del DPCM 19 luglio 1995, n. 502, come modificato ed integrato dal DPCM 31 maggio 2001, n. 319, la corresponsione, da parte dell'Azienda, a titolo di integrazione del trattamento economico, di un compenso aggiuntivo nella misura massima del venti per cento della somma indicata al 1 comma dell'articolo 8.

Articolo 10. (Tutela legale)

1. L'Azienda, anche a tutela dei propri diritti e interessi, assume a proprio carico gli oneri di difesa sostenuti dal direttore generale in relazione a procedimenti di responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile avviati nei suoi confronti con riguardo ad atti direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni.
2. L'azienda medesima può anticipare gli oneri di difesa sin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del medesimo, a condizione che non sussista conflitto di interesse. La relativa valutazione e l'assunzione, in caso di accertata insussistenza del conflitto di interesse, della deliberazione competono al direttore — amministrativo o sanitario — più anziano, il quale, a tali fini, sostituisce il direttore generale.
3. Sono suscettibili di anticipazione gli oneri difensivi riferiti a un solo legale, ivi compresi quelli di domiciliatazione e di accertamento tecnico peritale. La rifusione degli oneri avviene, a domanda, sulla scorta di parcellari preventivamente liquidate dai competenti ordini professionali.
4. In caso di sentenza definitiva di condanna per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Azienda ripeterà tutti gli oneri sostenuti in ogni grado del giudizio per la difesa del Direttore generale.

Articolo 11. (Verifica)

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 3 bis, comma sesto, del D.lgs. 502/1992 e s.m.i., trascorsi diciotto mesi dalla nomina, la Regione procederà alla verifica dei risultati aziendali conseguiti e del raggiungimento degli obiettivi assegnati al Direttore Generale secondo le procedure disciplinate dai provvedimenti regionali in materia. L'esito negativo di tale verifica comporta la decadenza dalla nomina e la risoluzione del contratto.
2. In sede di verifica il mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo sanitario (NSIS) costituisce grave inadempimento ai fini della confermabilità dell'incarico, ai sensi dell'art. 3, comma 3 dell'accordo Stato - Regioni 23 marzo 2005 rep. N. 2271.

Articolo 12. (Risoluzione del contratto e decadenza automatica)

1. Il contratto è risolto *ope legis*, nei casi previsti dall'articolo 3 bis, comma 7¹, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e s.m.i. e dall'art. 14, comma 5, della L.R. n. 11/2004 e s.m.i.²
2. Il mancato raggiungimento dell'equilibrio economico in relazione alle risorse negoziate nel rispetto degli obiettivi fissati dai Programmi Operativi della Regione Calabria comporta la «decadenza automatica» del Direttore Generale ai sensi dell'art. 52, comma 4, lett. d) della L. n. 289/2002, e art. 3, comma 2, lettera c) del D.L. n. 347/2001, convertito nella L. 405/2001, nonché degli artt. 14, comma 5, L.R. 11/2004 e s.m.i., e art. 3 bis, comma 7 bis, del D.lgs. 502/1992 e s.m.i.³
3. La «decadenza automatica» opera, altresì, ai sensi dell'art. 6, co. 2, titolato «Obbligo di garantire l'equilibrio economico finanziario» dell'Intesa Stato - Regioni del 23 marzo 2005 (Atto rep. n. 2271), recepita dalla L. 266/2005 (art. 1, comma 274, Finanziaria 2006) nei seguenti casi:
 - a. mancata o incompleta presentazione della certificazione trimestrale sull'andamento della spesa;

¹7. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, la regione risolve il contratto dichiarando la decadenza del direttore generale e provvede alla sua sostituzione; in tali casi la regione provvede previo parere della Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis, che si esprime nel termine di dieci giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali la risoluzione del contratto può avere comunque corso. Si prescinde dal parere nei casi di particolare gravità e urgenza. Il sindaco o la Conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3, comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis, nel caso di manifesta inattuazione nella realizzazione del Piano attuativo locale, possono chiedere alla regione di revocare il direttore generale, o di non disporre la conferma, ove il contratto sia già scaduto. Quando i procedimenti di valutazione e di revoca di cui al comma 6 e al presente comma riguardano i direttori generali delle aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis è integrata con il Sindaco del comune capoluogo della provincia in cui è situata l'azienda.

² L'incarico di direttore generale può essere revocato prima della scadenza contrattuale ove la Giunta regionale, in contraddittorio con l'interessato, accerti gravi violazioni dei doveri dell'ufficio, ovvero inadempimenti agli obblighi contrattualmente assunti o agli obiettivi assegnati. In ogni caso il mancato raggiungimento dell'equilibrio economico determina automaticamente la decadenza dall'incarico.

³7-bis. L'accertamento da parte della regione del mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali costituisce per il direttore generale grave inadempimento contrattuale e comporta la decadenza automatica dello stesso.

- b. mancata presentazione, in caso di certificazione di non coerenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, di un Piano contenente le misure idonee a ricondurre la gestione nei limiti degli obiettivi assegnati;
 - c. mancata riconduzione della gestione nei limiti degli obiettivi di spesa assegnati entro le date del 30 settembre se la non coerenza si è verificata al 30 giugno ovvero 31 dicembre se si è verificata successivamente.
4. L'effetto di decadenza consegue «automaticamente» al verificarsi delle condizioni previste dalla legge e non è soggetta al procedimento di cui all'art 3-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., ma opera di diritto.
 5. La decadenza opera, altresì, nelle ipotesi previste dall'art. 1, commi 534, n. 208 del 28 dicembre 2015 (*Legge di Stabilità 2016*).
 6. Il mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali previsti dai Lea, costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta l'applicazione dell'art. 3 bis, comma 7, del D.lgs. 502/1992 s.m.i., con previsione della decadenza automatica del Direttore Generale.
 7. La decadenza automatica del Direttore Generale opererà, altresì, in tutte le ipotesi espressamente previste da provvedimenti normativi nazionali e regionali.

Articolo 13. (Responsabilità)

1. Il rinvio a giudizio del Direttore Generale per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle sue funzioni, esclusi quelli commessi in danno dell'Azienda, non costituisce di per sé grave motivo ai fini della risoluzione del contratto. Le garanzie e le tutele di cui al presente comma sono sospese nei casi di dolo o colpa grave del Direttore Generale accertati con sentenza ancorché non passata in giudicato. In tale ipotesi, a seguito dell'esito definitivo del giudizio l'Azienda provvede al recupero di ogni somma pagata per la difesa del Direttore Generale, ovvero - in caso di sentenza definitiva di proscioglimento - ad addossarsene l'onere in via definitiva.
2. La condanna con sentenza anche non passata in giudicato, del Direttore generale per i reati di concussione, corruzione, malversazione, falso in atto pubblico e truffa, nonché la condanna con sentenza anche non passata in giudicato per i reati commessi con dolo o colpa grave e connessi all'esercizio delle funzioni di Direttore generale, comporterà la risoluzione di diritto del contratto senza contestazione e/o preavviso.
3. Nulla è dovuto a titolo di indennità di recesso o ad altro titolo al Direttore Generale, nei casi di cessazione dell'incarico per decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto nonché per dimissioni.

Articolo 14. (Certificato frequenza corso di formazione)

1. Il Direttore Generale deve produrre, se non già in possesso, entro 18 mesi dalla nomina, ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 4 del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, di cui al DM 01/08/2000.
2. La mancata produzione, entro diciotto mesi dalla nomina, del certificato di cui al precedente comma, costituisce elemento di valutazione ai fini della confermabilità dell'incarico del Direttore Generale.

Articolo 15. (Clausole risolutive espresse)

1. Le parti convengono che, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, il contratto è risolto nei seguenti casi:
 - a. a fronte dell'accertata non corrispondenza al vero dei fatti e dei requisiti personali e/o professionali esposti nelle dichiarazioni richieste ai fini della nomina;
 - b. accertata violazione degli obblighi previsti dagli articoli 4 e 5;
 - c. decadenza automatica del direttore generale, ai sensi dell'art. 52 comma 4 lett. d) della l. 289/2002, nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico dell'azienda, da accertare in conformità alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, dell'Intesa 23 marzo 2005;
 - d. decadenza automatica a seguito dell'accertamento, da parte della Regione, del mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 7 bis, del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i..

Articolo 16. (Altre cause di risoluzione)

1. Il contratto è altresì risolto nei seguenti casi:
 - a. adozione della deliberazione regionale di non conferma dell'incarico a seguito della verifica di cui all'articolo 3, effettuata ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 6, del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
 - b. sopravvenienza o accertamento di uno degli impedimenti di cui all'articolo 3, comma 11, del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
 - c. intervenuta sentenza, anche non definitiva, di annullamento degli atti preordinati al presente contratto, ovvero quando l'Amministrazione regionale provveda, in via di autotutela, all'annullamento dell'atto di nomina;
 - d. negli altri casi previsti da leggi o regolamenti statali o regionali.
2. Il contratto è risolto di diritto nei casi di soppressione, accorpamento e/o fusione e, comunque, nel caso di riassetto delle aziende sul territorio.
3. Nei casi di risoluzione del contratto previsti dall'art. 11, nonché dal presente articolo, nulla è dovuto al direttore generale a titolo di indennizzo per la risoluzione stessa.

Articolo 17. (Oneri e spese contrattuali)

1. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le eventuali spese di bollo e di registrazione sono a carico del Direttore generale.
2. Gli oneri economici derivanti dall'applicazione del presente contratto sono posti a carico del bilancio dell'Azienda cui il Direttore è preposto.

Articolo 18. (Norme applicabili e foro competente)

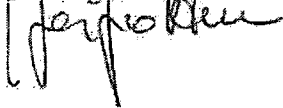
1. Per quanto non previsto dal presente contratto, si applicano le norme di cui agli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, il D.Lgs. 502/92 e s.m.i. (il D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 nel caso di Azienda Ospedaliero-Universitaria); il DPCM 19 luglio 1995, n. 502, come modificato ed integrato dal DPCM 31 maggio 2001, n. 319 e la L.R. 11/2004 e s.m.i.
2. Il contratto recepirà automaticamente le disposizioni normative statali e regionali che dovessero successivamente disciplinare la materia.
3. Il Foro competente è quello di Catanzaro.

Letto, condiviso e sottoscritto in n. 6 originali.

Catanzaro, lì

Il Direttore Generale

Dr. Sergio Arena



Per la Regione Calabria

Il Presidente della Giunta Regionale

On. Gerardo Mario Oliverio



Ai sensi del II comma dell'articolo 1341 del Codice civile il Dr. Sergio Arena dichiara di approvare espressamente le clausole previste dai seguenti articoli: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14 e 15.

Il Dr. Sergio Arena

